

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CESENA

STATUTO

Approvato dall'Autorità di Vigilanza il 4/4/2006

- Titolo I - Denominazione, sede, scopi, attività
Art. 1 - Autonomia e normativa applicabile.
Art. 2 - Sede e ambito territoriale di attività.
Art. 3 - Scopi e settori di intervento.
Art. 4 - Attività della Fondazione.
Art. 5 - Regolamenti interni.
- Titolo II - Patrimonio e reddito
Art. 6 - Patrimonio.
Art. 7 - Definizione e destinazione del reddito.
- Titolo III - Organi sociali, requisiti di onorabilità e professionalità, incompatibilità, conflitti di interesse
Art. 8 - Organi.
Art. 9 - Requisiti generali di onorabilità.
Art. 10 - Requisiti di professionalità.
Art. 11 - Cause generali di incompatibilità.
Art. 12 - Cause generali di conflitto di interessi.
Art. 13 - Cause generali di sospensione dalle funzioni.
Art. 14 - Cause generali di decadenza.
Art. 15 - Organi competenti.
Art. 16 - Compensi e medaglie di presenza.
- Titolo IV - Assemblea dei Soci
Art. 17 - Assemblea dei Soci.
Art. 18 - Nomina dei Soci.
Art. 19 - Competenze dell'Assemblea dei Soci.
Art. 20 - Presidenza e riunioni dell'Assemblea dei Soci.
- Titolo V - Consiglio Generale
Art. 21 - Consiglio Generale.
Art. 22 - Competenze del Consiglio Generale.
Art. 23 - Funzionamento del Consiglio Generale.
- Titolo VI - Consiglio di Amministrazione
Art. 24 - Composizione e durata del Consiglio di Amm.ne.
Art. 25 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.
Art. 26 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
- Titolo VII - Presidente della Fondazione
Art. 27 - Presidente della Fondazione.
- Titolo VIII - Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 28 - Collegio dei Revisori dei Conti.
- Titolo IX - Segretario Generale
Art. 29 - Segretario Generale.
- Titolo X - Contabilità, bilancio, scioglimento della Fondazione
Art. 30 - Libri e scritture contabili.
Art. 31 - Bilancio e documento programmatico previsionale.
Art. 32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.
Disposizioni transitorie

Titolo I

Denominazione, sede, scopi, attività

Art. 1 - Autonomia e normativa applicabile.

1.1 La "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CESENA" - di seguito chiamata Fondazione - è una persona giuridica privata dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

1.2 E' la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Cesena, fondata da una società di 105 persone e riconosciuta con rescritto pontificio 18 maggio 1841 e con regio decreto 17 marzo 1861. Da essa è stata scorporata l'attività creditizia in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1991.

1.3 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dall'ordinamento di settore e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile sulle fondazioni e dalle relative disposizioni di attuazione.

1.4 La società bancaria conferitaria di cui al presente statuto è quella definita dall'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Art. 2 - Sede e ambito territoriale di attività.

2.1 La Fondazione ha sede legale in Cesena e svolge la sua attività nei Comuni del Circondario di Cesena come definito dallo statuto dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena.

2.2 La Fondazione può effettuare interventi di carattere straordinario al di fuori dell'ambito sopracitato.

Art. 3 - Scopi e settori di intervento.

3.1 La Fondazione non ha fini di lucro e persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di propria competenza.

3.2 La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c)-bis del decreto legislativo n. 153/1999, e opera in via prevalente nei settori rilevanti scelti ogni tre anni, in numero non superiore a cinque, dal Consiglio Generale, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza e assicurata un'adeguata pubblicità.

Art. 4 - Attività della Fondazione.

4.1 La Fondazione può svolgere la propria attività nei settori rilevanti di cui all'art. 3, comma 2, mediante l'esercizio diretto di attività d'impresa o attraverso società operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti nei settori medesimi, nelle quali può detenere partecipazioni di controllo.

4.2 Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.

4.3 Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

4.4 La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.

4.5 Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale, purché nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione. In particolare, può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché acquistare, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione.

4.6 Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, rendere più incisiva la propria azione e sovvenire in maniera efficace e programmata alle esigenze del territorio, la Fondazione elabora programmi pluriennali di intervento, individuando i settori ai quali destinare le risorse disponibili.

4.7 La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4.8 Essa può raccordare la propria attività a quella di altri enti aventi finalità analoghe; può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con i propri scopi, ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni bancarie e ad associazioni nazionali e internazionali di fondazioni.

4.9 Può, altresì, costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato con finalità analoghe alle proprie e può accettare donazioni e lasciti, nonché devoluzioni di beni con uno scopo particolare purché rientranti negli scopi della Fondazione.

Art. 5 - Regolamenti interni.

5.1 Le norme statutarie che disciplinano l'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statuari, alla gestione del patrimonio, e alla organizzazione interna sono integrate da appositi regolamenti.

5.2 Il regolamento interno relativo alle modalità di realizzazione degli scopi statuari deve prevedere e disciplinare i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti, le iniziative da finanziare e i programmi pluriennali di intervento, onde assicurare la trasparenza dell'attività e la motivazione delle scelte nel rispetto degli interessi contemplati nello statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Titolo II Patrimonio e reddito

Art. 6 - Patrimonio.

6.1 Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

6.2 Il patrimonio è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti nell'ultimo bilancio e si modifica per effetto di:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura stabilita dall'Autorità di vigilanza;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- c) plusvalenze o minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 153/1999;
- d) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dal Consiglio Generale al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione; sono fatte salve le competenze di legge dell'Autorità di vigilanza.

6.3 La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui al precedente comma, lettera d) deve conciliarsi con l'effettiva tutela degli scopi statuari e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.

6.4 La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali e, in particolare, con lo sviluppo del territorio. Il patrimonio è gestito in modo coerente con la natura di ente senza scopo di lucro della Fondazione, che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

6.4-bis Il patrimonio può essere investito in beni immobili diversi da quelli strumentali e in beni mobili e immobili che non producono adeguata redditività, nei limiti e per le finalità di cui all'art. 7, comma 3-bis del decreto legislativo n. 153/1999.

6.5 Il Consiglio Generale stabilisce se il patrimonio della Fondazione deve essere gestito direttamente all'interno della Fondazione stessa, ovvero se deve essere affidato ad un gestore esterno.

6.6 La gestione effettuata all'interno della Fondazione è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione.

6.7 La gestione del patrimonio, se affidata all'esterno, deve essere effettuata ricorrendo ad un intermediario abilitato ai sensi di legge. La scelta del gestore deve corrispondere all'esclusivo interesse della Fondazione, avuto riguardo ad eventuali conflitti di interesse.

Art. 7 - Definizione e destinazione del reddito.

7.1 Per reddito deve intendersi l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze - ad eccezione di quelle di cui all'art. 6, comma 2 punto c) - e di ogni altro provento, comunque percepiti dalla Fondazione.

7.2 La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 153/1999, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta dalla Fondazione;

- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito che residua o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito, stabilito dall'Autorità di vigilanza, ai settori rilevanti di cui all'art. 3;
- e) altri settori di intervento ammessi, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti all'art. 6 del presente statuto;
- f) acquisto, secondo i parametri fissati dall'Autorità di vigilanza, di prodotti editoriali da devolvere a istituzioni scolastiche;
- g) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

7.3 La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dallo statuto.

Titolo III

Organi sociali, requisiti di onorabilità e professionalità, incompatibilità, conflitti di interesse

Art. 8 - Organi.

8.1 Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente della Fondazione;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - Requisiti generali di onorabilità.

9.1 I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, in possesso di requisiti di idoneità etica confacenti alla natura di ente senza scopo di lucro della Fondazione.

9.2 Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.

9.3 I componenti gli organi sono tenuti ad informare immediatamente l'organo di appartenenza di tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

9.4 L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, salvi i provvedimenti di cui all'art. 14, assume le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione. Procede analogamente se vengono a sua conoscenza fatti rilevanti ai fini della permanenza del requisito di onorabilità.

Art. 10 - Requisiti di professionalità.

10.1 I componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori devono essere in possesso di requisiti di esperienza confacenti alla natura di ente senza scopo di lucro della Fondazione e, specificamente, dei requisiti di professionalità e competenza previsti, rispettivamente, dall'art. 21, dall'art. 24

e dall'art. 28.

Art. 11 - Cause generali di incompatibilità.

11.1 Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti:

- il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso, dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- i dipendenti in servizio della società bancaria conferitaria, chi ricopre la carica di Direttore della medesima, ovvero chi abbia con questa rapporti professionali stabili;
- coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti di cui all'art. 21, comma 4, cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti il Consiglio Generale, nonché coloro che siano dipendenti, con vincolo di subordinazione gerarchica, di tali soggetti o che a essi siano legati da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato (con esclusione dei soli incarichi professionali specifici);
- gli amministratori di organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione, con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
- chi ricopre cariche pubbliche;
- i componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni di origine bancaria;
- coloro che abbiano causato grave danno alla Fondazione o abbiano promosso lite contro di essa.

11.1-bis I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

11.2 I Soci possono assumere cariche in altri Organi della Fondazione, restando sospesi, durante l'esercizio di tali cariche, dalla qualità di Soci. Sono fra loro reciprocamente compatibili le cariche di Presidente della Fondazione e di Presidente dell'Assemblea dei Soci.

11.3 I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

11.4 Sono tra loro reciprocamente incompatibili le cariche di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

11.5 Sono salve altre eventuali incompatibilità previste dalla normativa sulle fondazioni.

Art. 12 - Cause generali di conflitto di interessi.

12.1 I componenti gli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza che deve assumere la decisione ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

12.2 Nel caso di dolosa violazione del dovere di cui al comma 1, o qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza pronuncia la decadenza dell'interessato.

Art. 13 - Cause generali di sospensione dalle funzioni.

13.1 Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

- 1) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sulla onorabilità (art. 9, comma 2, lett. c);
- 2) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alle disposizioni sull'onorabilità (art. 9, comma 2, lett. d) con sentenza non definitiva;
- 3) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- 4) l'applicazione di misure cautelari personali.

13.2 I componenti gli organi della Fondazione devono portare tempestivamente a conoscenza dell'organo

di appartenenza la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate. In mancanza, l'organo procede d'ufficio.

13.3 Il componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale.

13.4 L'organo deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le relative decisioni.

Art. 14 - Cause generali di decadenza.

14.1 Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto, che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalla legge o che siano incorsi in gravi violazioni delle norme statutarie.

14.2 I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità o di incompatibilità che li riguardano.

14.3 I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo di appartenenza.

14.4 Decade altresì dalla carica chi non abbia comunicato tempestivamente l'insorgere di una causa di incompatibilità o di sospensione.

14.5 Nei casi di cui ai commi precedenti, la decadenza deve essere dichiarata entro trenta giorni da quello in cui l'organo competente ne è venuto a conoscenza.

Art. 15 - Organi competenti.

15.1 Ciascun organo verifica, sulla base delle modalità da esso prestabilite e della documentazione prescritta, per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e la insussistenza delle cause di incompatibilità previsti dallo statuto o dalla legge.

15.2 La verifica relativa alla persona che ricopre la carica di Presidente della Fondazione è di competenza del Consiglio Generale.

15.3 La verifica relativa alla persona che ricopre la carica di Segretario Generale è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Compensi e medaglie di presenza.

16.1 Ai componenti il Consiglio Generale spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

16.2 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale (limitatamente ai Revisori) e del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.

16.3 Non è consentito il cumulo di medaglie di presenza per più riunioni giornaliere.

Titolo IV Assemblea dei Soci

Art. 17 - Assemblea dei Soci.

17.1 L'Assemblea è l'organo in cui si attua la continuità istituzionale e, in quanto tale, interprete autentica della volontà dei Fondatori nonché garante del suo rispetto nel tempo. I Soci devono preferibilmente avere la residenza ed il domicilio nell'ambito territoriale della Fondazione.

17.2 Il numero massimo dei Soci è 131.

17.3 La qualità di Socio non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

17.4 I Soci durano in carica dieci esercizi, compreso quello in corso all'assunzione della carica, e possono essere confermati per una sola volta. Al termine del periodo restano in carica fino allo svolgimento della prima Assemblea successiva.

17.5 Nel caso di nomina di un Socio in altro organo della Fondazione, il periodo di permanenza in tale organo non è computato ai fini del calcolo della durata della qualità di Socio.

Art. 18 - Nomina dei Soci.

18.1 La qualità di Socio si acquista con la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta sottoscritta da almeno venti Soci, comunicata al Presidente dell'Assemblea dei Soci mediante lettera raccomandata nel periodo 1° dicembre - 15 gennaio successivo di ogni anno, o su proposta del Consiglio Generale entro i trenta giorni successivi.

18.2 Per essere ammessi in qualità di Socio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, purché questi rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

18.3 Sono nominati Soci coloro che, entro il numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un uguale numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.

Art. 19 - Competenze dell'Assemblea dei Soci.

19.1 Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a) la nomina dei Soci;
- b) l'elezione fra i Soci del proprio Presidente, carica compatibile con quella di Presidente della Fondazione;
- c) l'eventuale indicazione di un proprio candidato alla carica di Presidente della Fondazione;
- d) la designazione di metà dei componenti il Consiglio Generale;
- e) l'approvazione di norme attinenti al proprio funzionamento;
- f) la formulazione del parere obbligatorio, non vincolante, sul documento programmatico previsionale e sul piano pluriennale nonché sul bilancio;
- g) la formulazione di proposte al Consiglio Generale in materia di attività della Fondazione;
- h) la formulazione del parere obbligatorio, non vincolante, sulle modifiche statutarie, sulle decisioni concernenti lo scioglimento della Fondazione, ivi compresa la devoluzione del residuo patrimonio, ovvero sulle operazioni di trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti.

19.2 I pareri di cui alle lettere f) e h) dovranno essere espressi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, inoltrata a cura del Presidente della Fondazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'Organo deliberante procederà comunque all'attuazione delle decisioni assunte.

19.3 In caso di coincidenza nella stessa persona delle cariche di cui al comma 1, punto b) il Presidente non avrà diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

Art. 20 - Presidenza e riunioni dell'Assemblea dei Soci.

20.1 Il Presidente dura in carica quattro esercizi dall'insediamento nella carica e può essere confermato consecutivamente una sola volta; alla scadenza del mandato resta in carica fino alla sua sostituzione.

20.2 L'Assemblea dei Soci deve essere convocata - almeno due volte all'anno - in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti di sua competenza, ad iniziativa del Presidente, mediante invio a mezzo raccomandata o comunicazione telegrafica o telefax o altro mezzo che fornisca la prova del ricevimento al domicilio dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare.

20.3 La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

20.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Presidente del Collegio dei Revisori convoca l'Assemblea dei Soci e la presiede sino alla elezione di un sostituto provvisorio per lo svolgimento della riunione in corso, ovvero del nuovo Presidente.

20.5 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, con arrotondamento all'unità superiore; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

20.6 Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

20.7 Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

20.8 Per le votazioni si procede in forma palese. Le votazioni relative alle designazioni dei membri del Consiglio Generale nonché quelle riguardanti persone, si effettuano sempre con scheda segreta. Le funzioni di scrutatori sono svolte dal Segretario Generale e da due Soci nominati dall'Assemblea.

20.9 Per la designazione dei componenti del Consiglio Generale, nel caso si raggiunga la parità di voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza di cui al comma 7 e si superi con ciò il numero delle persone

da eleggere, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza dei votanti.

20.10 Il verbale dell'Assemblea viene redatto dal Segretario Generale o, in sua assenza, dal Vice Segretario Generale, e, in assenza di entrambi, da un Socio designato dall'Assemblea e da lui sottoscritto unitamente al Presidente.

Titolo V Consiglio Generale

Art. 21 - Consiglio Generale.

21.1 Il Consiglio Generale è composto da venti membri, di cui almeno diciotto residenti nell'ambito territoriale di cui all'art. 2 dello statuto da non meno di tre anni, che durano in carica quattro esercizi dall'insediamento dell'organo.

21.2 I componenti del Consiglio Generale devono essere in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze in materie inerenti a settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione.

21.3 La metà dei componenti è nominata dal Consiglio Generale su designazione dell'Assemblea dei Soci.

21.4 L'altra metà è così composta:

- a) sei componenti sono nominati dal Consiglio Generale scegliendoli nell'ambito di una rosa di tre candidati per ogni componente da nominare, su designazione - una ciascuno - da parte del Comune di Cesena, della Provincia di Forlì-Cesena, della C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena, della Diocesi di Cesena-Sarsina, del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Forlì-Cesena (che li individuerà fra le associazioni per il volontariato, operanti nel settore socio-assistenziale, nel territorio di attività della Fondazione), della Università degli Studi di Bologna-Sedi Decentrate nel territorio di attività della Fondazione;
- b) quattro componenti sono nominati dal Consiglio Generale che, per ognuno di essi, delibererà sulla base di terne di nominativi designati dagli Enti sotto indicati:

Gruppo 1:

- Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto, congiuntamente fra loro;

Gruppo 2:

- Comuni di Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Montiano, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, congiuntamente fra loro;

Gruppo 3:

- Accademia dei Filopatridi, Conservatorio Musicale Maderna di Cesena, Biblioteca Malatestiana di Cesena, congiuntamente fra loro;

Gruppo 4:

- Categorie economiche della Provincia di Forlì-Cesena, a mezzo delle Associazioni rappresentative degli Agricoltori, degli Artigiani, dei Commercianti, della Cooperazione, dell'Industria individuate dal Consiglio di Amministrazione, congiuntamente fra loro.

21.5 Alla scadenza del mandato i componenti il Consiglio Generale restano in carica fino alla loro sostituzione.

21.6 I componenti possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione di quelli cessati prima del termine mantiene l'originaria scadenza.

21.7 I componenti non rappresentano né rispondono ai soggetti che li hanno designati, né da questi possono essere indirizzati o revocati.

21.8 L'Assemblea dei Soci e i soggetti di cui al comma 4, cui spettano poteri di designazione, devono formulare le designazioni tenendo presenti i requisiti richiesti dallo statuto e dalla normativa vigente in capo ai componenti il Consiglio Generale.

21.9 Il Presidente della Fondazione, almeno due mesi prima della scadenza dei mandati, ovvero entro 30 giorni nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione agli Enti cui compete la designazione.

21.10 Tali designazioni devono essere fatte pervenire entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

21.11 Le terne dei nominativi designati devono poi essere sottoposte al Consiglio Generale per la nomina.

21.12 In caso di inerzia dei soggetti designanti, spetta al Prefetto provvedere al completamento delle designazioni, nel rispetto dello statuto e della normativa vigente, assicurando pertanto una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali.

21.13 Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 15 giorni.

Art. 22 - Competenze del Consiglio Generale.

22.1 Sono di competenza del Consiglio Generale le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, e in particolare:

- a) le modificazioni dello statuto;
- b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni di cui all'art. 5;
- b-bis) la nomina dei componenti il Consiglio stesso, e la determinazione delle relative medaglie di presenza su parere conforme del Collegio dei Revisori;
- c) la nomina, anche su eventuale proposta dell'Assemblea dei Soci, del Presidente della Fondazione;
- d) la nomina e la revoca per giusta causa degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione e la determinazione dei compensi e rimborsi spese, spettanti a ciascun membro del Consiglio;
- e) la nomina e la revoca per giusta causa dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, la nomina del suo Presidente, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese;
- f) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- g) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi della Fondazione, sentito il Collegio dei Revisori limitatamente ai componenti il Consiglio Generale;
- h) la nomina di commissioni consultive o di studio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità, da determinarsi sentito il Collegio dei Revisori;
- i) la verifica per i propri componenti e per il Presidente della Fondazione della sussistenza dei requisiti e della inesistenza di incompatibilità, nonché l'eventuale adozione, entro trenta giorni dalla verifica, dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
- l) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- m) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori ai quali destinare le risorse disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le linee strategiche e programmatiche degli interventi;
- m-bis) la scelta dei settori rilevanti, nell'ambito dei settori ammessi dalla legge, con la periodicità e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- n) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
- o) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- p) l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle stesse, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- q) l'approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione, fusione e incorporazione della Fondazione in altri enti;
- r) la proposta al Presidente dell'Assemblea di nomina di Soci.

Art. 23 - Funzionamento del Consiglio Generale.

23.1 Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione. Si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, con arrotondamento all'unità superiore.

23.2 Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

23.3 Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata o comunicazione telegrafica o telefax o altro mezzo che fornisca la prova del ricevimento almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata due giorni interi prima di quello fissato.

23.4 Alle riunioni del Consiglio Generale possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

23.5 Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

23.6 Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente, senza diritto di voto.

23.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del residuo patrimonio, alla modifica dello statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore. Ai fini dell'assunzione delle deliberazioni di cui al presente comma, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata, il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza di almeno 4/5, arrotondato all'unità superiore, dei membri in carica.

23.8 Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

Titolo VI

Consiglio di Amministrazione

Art. 24 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione.

24.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, di cui almeno sette residenti nell'ambito territoriale di cui all'art. 2 da non meno di tre anni; il Presidente della Fondazione è membro del Consiglio di Amministrazione e lo presiede; il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.

24.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate conoscenze in materie inerenti a settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato esperienza nell'ambito delle libere professioni o in campo imprenditoriale o accademico o dell'istruzione, ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati.

24.3 Gli amministratori durano in carica quattro esercizi dall'insediamento dell'organo e possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato.

24.4 Alla scadenza del mandato, i Consiglieri di Amministrazione restano in carica fino alla loro sostituzione.

24.5 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione dell'organo.

24.6 Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello dell'organo.

24.7 Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero organo si considera dimissionario e il Presidente del Collegio dei Revisori provvede con urgenza alla convocazione del Consiglio Generale per la ricostituzione dell'organo.

24.8 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui all'art. 2392 del codice civile.

Art. 25 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.

25.1 Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

25.2 In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale;
- b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- b-bis) la proposta al Consiglio Generale dei settori rilevanti da scegliere periodicamente nell'ambito dei settori ammessi;
- c) la predisposizione del programma pluriennale di attività e del documento programmatico previsionale annuale;
- d) la disciplina organizzativa degli uffici, la definizione dell'organico, il trattamento e la gestione dei rapporti con il personale, le assunzioni e le risoluzioni dei rapporti di lavoro dipendente, i rapporti di collaborazione professionale;
- e) la nomina del Segretario Generale; la verifica della sussistenza dei requisiti e della inesistenza di incompatibilità, nonché l'eventuale adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti; la determinazione del relativo compenso;
- f) la verifica per i propri componenti, salvo il Presidente per il quale è competente il Consiglio Generale, della sussistenza dei requisiti e della inesistenza di incompatibilità, nonché l'eventuale adozione, entro trenta giorni

- dalla verifica, dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
- g) la nomina di commissioni consultive o di studio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, determinandone le funzioni, la composizione e, sentito il Collegio dei Revisori, le eventuali indennità;
 - h) le nomine e le designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione;
 - i) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione e del Segretario Generale.

25.3 Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta nei confronti del Consiglio Generale in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e, in particolare, relativamente:

- alle modifiche statutarie;
- alla approvazione e modifica dei regolamenti interni;
- alle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- alla istituzione di imprese strumentali;
- ai programmi di intervento della Fondazione.

25.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.

25.5 I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

Art. 26 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

26.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.

26.2 Esso si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori dei Conti, indicando gli argomenti da discutere.

26.3 Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo di lettera raccomandata o comunicazione telegrafica o telefax o altro mezzo che fornisca la prova del ricevimento, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei suoi componenti e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno due giorni interi prima di quello fissato.

26.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

26.5 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.

26.6 Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

26.7 Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

26.8 Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

Titolo VII Presidente della Fondazione

Art. 27 - Presidente della Fondazione.

27.1 Il Presidente della Fondazione è membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dura in carica quattro esercizi dall'insediamento nella carica e può essere confermato consecutivamente una sola volta; alla scadenza del mandato resta in carica fino alla sua sostituzione.

27.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio di qualsivoglia grado e natura.

27.3 Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, senza diritto di voto, il Consiglio Generale;
- vigila sull'andamento della Fondazione e svolge attività di impulso e coordinamento delle rispettive attività nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Segretario Generale, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione.

27.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. Si intende Consigliere più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio e, nell'eventualità di nomina contemporanea, il più anziano di età.

27.5 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

27.6 Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a singoli componenti il Consiglio di Amministrazione, o al Segretario Generale, ovvero a singoli dipendenti.

Titolo VIII Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 28 - Collegio dei Revisori dei Conti.

28.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti e residenti nell'ambito territoriale di cui all'art. 2, comma 1.

28.2 I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi dall'insediamento dell'organo e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

28.3 Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori continua a esercitare le sue funzioni fino all'entrata in carica del successivo.

28.4 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età.

28.5 I nuovi Revisori restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio Generale il quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo.

28.6 Qualora venga a mancare il Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio Generale che provvederà alla sostituzione, dal Revisore più anziano di età.

28.7 Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello degli altri Revisori dei Conti.

28.8 I Revisori devono assistere alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

28.9 Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni e i compiti previsti dal codice civile in materia di collegio sindacale e di controllo contabile delle società per azioni, con i poteri e i doveri ivi indicati per tutto quanto tale disciplina sia applicabile alla Fondazione, e salvo diverse previsioni dello statuto e della normativa di settore delle fondazioni.

Titolo IX Segretario Generale

Art. 29 - Segretario Generale.

29.1 Il Segretario Generale è a capo degli uffici e del personale della Fondazione; deve possedere requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti a un ente senza scopo di lucro ed essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza ed esperienza specifica nel campo gestionale e amministrativo; deve inoltre possedere i requisiti specifici di onorabilità di cui all'art. 9, commi 1 e 2. Non possono ricoprire la carica di Segretario Generale:

- i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- il Direttore Generale e coloro che ricoprano funzioni amministrative e di controllo nella società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
- coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti di cui all'art. 21, comma 4, cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti il Consiglio Generale, nonché coloro che siano dipendenti di tali soggetti o che a essi siano legati da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato (con esclusione dei soli incarichi professionali specifici);
- coloro che ricoprano cariche pubbliche.

29.2 In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale, ove nominato, o altra persona all'uopo delegata dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

29.3 Il Segretario Generale:

- partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive;
- provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi;
- compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione.

Titolo X

Contabilità, bilancio, scioglimento della Fondazione

Art. 30 - Libri e scritture contabili.

30.1 La Fondazione tiene il libro dei Soci, e i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.

30.2 La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

30.3 Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Art. 31 - Bilancio e documento programmatico previsionale.

31.1 L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

31.2 Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività e degli impieghi del patrimonio della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale, e sente il parere obbligatorio dell'Assemblea dei Soci.

31.3 Il bilancio annuale, che deve essere esaminato per l'approvazione entro il 30 aprile, si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, ed è redatto nel rispetto della normativa emanata dall'Autorità di vigilanza. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari. Il Consiglio Generale può approvare o respingere il bilancio, ma non può modificarlo.

31.4 Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, dando separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

31.5 Il Consiglio Generale approva il bilancio e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sente il parere obbligatorio dell'Assemblea dei Soci, e provvede, entro i trenta giorni successivi, ad inviare all'Autorità di Vigilanza detti atti unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori.

31.6 Almeno trenta giorni prima della data fissata per la detta approvazione la bozza di bilancio e la relazione sono trasmessi al Collegio dei Revisori per gli adempimenti di sua competenza.

31.7 Bozza del bilancio, relazione del Consiglio di Amministrazione e relazione del Collegio dei Revisori restano depositate in copia nella sede della Fondazione durante i quindici giorni che precedono la riunione nella quale il Consiglio Generale deve discutere il bilancio.

31.8 Il bilancio approvato, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, resta depositato nella sede della Fondazione nei dieci giorni che precedono la riunione dell'Assemblea dei Soci che deve esprimere il proprio parere.

31.9 Il bilancio corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Revisori e dal verbale di approvazione del Consiglio Generale sono resi pubblici.

Art. 32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

32.1 La Fondazione ha durata illimitata.

32.2 Fermo restando quanto previsto in materia di liquidazione dall'art. 11, comma 7 del decreto legislativo n. 153/1999, la Fondazione con deliberazione unanime del Consiglio Generale, acquisito il parere obbligatorio dell'Assemblea dei Soci, previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi in un altro ente o fondersi con altri enti che perseguano esclusivamente fini di utilità sociale al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

32.3 In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto, col parere obbligatorio non vincolante dell'Assemblea dei Soci, ad altre Fondazioni, assicurando la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, in conformità agli scopi statuari.

Disposizioni transitorie

T1. Le nuove disposizioni statuarie entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza.

T2. I componenti dell'Assemblea dei Soci in carica il 7 febbraio 2001, data di approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, delle disposizioni statuarie deliberate in applicazione del decreto legislativo n. 153/1999, conservano la qualità di Socio per il periodo previsto dalla normativa vigente al momento della nomina.

T3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 4, le cariche dei Soci nominati in forza del testo previgente, in essere alla data di approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza delle modifiche statuarie deliberate dal Consiglio Generale in data 5 dicembre 2005, sono prorogate sino alla fine dell'esercizio sociale in cui tali cariche scadono calcolando dieci anni di calendario dalla nomina.

T4. Le disposizioni relative alla durata quadriennale dei mandati del Presidente dell'Assemblea dei Soci, del Presidente della Fondazione e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, saranno applicate a decorrere dai rinnovi di tali cariche successivi all'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza delle modifiche statuarie deliberate dal Consiglio Generale in data 5 dicembre 2005.

T5. Ai fini del divieto di conferma consecutiva dei mandati di cui agli artt. 20, comma 1, 21, comma 6, 24, comma 3 e 27, comma 1, non si tiene conto del mandato in corso all'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 150 del 18 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004.

T6. La durata delle cariche dei componenti il Consiglio Generale, nominati in base all'art. 21, comma 4, lett. b) nel testo previgente, e in corso alla data di approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza delle modifiche statuarie deliberate dal Consiglio Generale in data 5 dicembre 2005, è prorogata sino alla scadenza quadriennale dell'intero Consiglio Generale.